

ESENTE IMPOSTA DI BOLLO

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE e TERRITORIO	
Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggistica	territorio@certregione.fvg.it pianificazioneterritorio@regione.fvg.it tel + 39 040 377 1111 I - 34133 Trieste, Via Carducci 6

Decreto n° 35217/GRFVG del 30/06/2026

(pratica n. 613665/2026/GRFVG)
Servizio pianificazione territoriale e paesaggistica

D.Lgs. n. 42/2004, art. 146 – DPR 31/2017, art. 11. DPREG 026/2021

OGGETTO: Richiesta di **Autorizzazione Paesaggistica SEMPLIFICATA** (B3) per lavori di rifacimento del manto di copertura del plesso scolastico di Via Venzonassa e Piazzale delle Scuole, in area vincolata dal Torrente Venzonassa (Fg. 16, mapp.li 2809, 2840, 2971 e 2973)

Committente: Comune di VENZONE (UD)

Il Direttore del Servizio pianificazione territoriale e paesaggistica

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137” e successive modifiche e integrazioni (di seguito Codice) e, in particolare, l’articolo 146 del Codice;

Vista la legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell’urbanistica e disciplina dell’attività edilizia e del paesaggio) e, in particolare gli articoli da 58 a 60;

Visto il DPCM 12 dicembre 2005 di “Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell’articolo 146, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42”;

Visti gli Accordi sottoscritti il 22 ottobre 2009 in BUR n. 47/2009, il 29 novembre 2013 in BUR n. 9/2014 e il 29 gennaio 2014 in BUR n. 9/2014 tra la Regione Friuli-Venezia Giulia e il Ministero per i beni e le attività culturali;

Visto il D.P.R del 13 febbraio 2017, n. 31 (Regolamento individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata) e, in particolare l’articolo 11 che disciplina il procedimento per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica semplificata e gli allegati A e B che individuano rispettivamente interventi ed opere esclusi dall’autorizzazione paesaggistica e interventi di lieve entità soggetti a procedimento autorizzatorio semplificato;

Visto il Decreto del Presidente della Regione del 24 aprile 2018, n. 0111/Pres, di approvazione del Piano Paesaggistico della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto il D.Preg 4 marzo 2021, n. 26 (Regolamento di attuazione della parte iii, paesaggio, ai sensi dell’articolo 61, comma 5, lettere a) e b), della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 concernente l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di paesaggio e il funzionamento della commissione regionale e delle commissioni locali per il paesaggio);

Visto il decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modifiche e integrazioni recante il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 19 giugno 2020, n. 863 relativa all’articolazione organizzativa generale dell’amministrazione regionale e dell’articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali, degli Enti regionali e assetto delle posizioni organizzative, come da ultimo modificata con deliberazione della Giunta regionale del 31 luglio 2023, n. 1210;

Vista la deliberazione della Giunta regionale del 25 luglio 2023, n. 1131, relativa al conferimento dell'incarico di Direttore centrale infrastrutture e territorio, a decorrere dal 2 agosto 2023 e fino al 01 agosto 2026, alla dott.ssa Magda Uliana, la quale provvede all'adozione dei provvedimenti e degli atti del Servizio vacante ai sensi del proprio decreto n.37070/GRFVG del 9 agosto 2023;

Vista l'istanza di Autorizzazione Paesaggistica SEMPLIFICATA, presentata dal Comune di VENZONE, prot. 3548, del 27/05/2026, protocollata con prot. n. 613665/GRFVG, del 27/05/2026. L'avvio del procedimento coincide con la data di ricezione dell'istanza del 27/05/2026;

Vista la descrizione degli interventi e delle opere da eseguire, gli elaborati grafici progettuali e i rendering:

L'attuale copertura (circa 3.850 mq in guaina impermeabilizzante su lamiera grecata) presenta severe criticità dovute a usura, infiltrazioni d'acqua e ristagni localizzati sulle tettoie piane e nei punti di incontro delle falde.

Il progetto prevede il completo ripristino funzionale della copertura tramite la posa di un nuovo pacchetto tecnologico posizionato al di sopra di quello esistente, senza alcuna alterazione delle volumetrie, delle quote di colmo o della morfologia generale dell'edificio:

- *posa di una sottostruttura in legno (compensato marino) e finitura esterna in lamiera aggraffata. La colorazione (grigio/biancastra) è stata scelta per garantire la totale coerenza cromatica con le lattonerie e i rivestimenti perimetrali già esistenti in loco;*
- *sostituzione delle cupole in plexiglas dei lucernari ammalorati con nuovi elementi rettangolari e integrazione di un sistema di ventilazione generale a colmo lineare;*
- *smontaggio temporaneo e successivo riposizionamento dei due impianti fotovoltaici esistenti (54 pannelli ciascuno) su nuove sottostrutture di aggancio integrate alla lamiera aggraffata, minimizzandone l'impatto visivo.*

Rilevato che le opere previste ricadono in zona vincolata D.LGS 42/2004 - art.142 comma 1, lett. c) i fiumi, i torrenti ed i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n.1775, e le relative sponde o piede degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna; Vincolo: Torrente Venzonassa

Accertato che:

- l'intervento non ricade nelle fattispecie esenti da autorizzazione paesaggistica (art. 149 del Codice, Accordo Regione/Mibact 22.10.2009 e successive modifiche e integrazioni, allegato A del DPR 31/2017, Piano paesaggistico regionale, esenzioni previste da puntuali disposizioni statali)
- l'intervento è soggetto alla procedura autorizzativa semplificata in quanto rientra nella fattispecie di cui all'allegato 1, del DPGR 026/2021, nonché ai sensi del DPR 31/2017, art. 3, c. 1, Allegato B, punti B3;

Preso atto che il procedimento rimane di competenza regionale ai sensi dell'articolo 60 della legge regionale 5/2007 in quanto intervento che interessa il Comune di Venzone (UD), non delegato in materia paesaggistica;

Preso atto che con la nota PEC prot. 656238/P/GEN, del 09/06/2026, è stata trasmessa alla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio del Friuli-Venezia Giulia, la richiesta di parere di competenza che risulta ricevuta in data 09/06/2026;

Considerato che nella citata relazione tecnico illustrativa del **Servizio pianificazione territoriale e paesaggistica** è stata verificata la compatibilità tra interesse paesaggistico tutelato e intervento proposto con la seguente proposta provvedimento:

Compatibilità paesaggistica: I lavori di progetto (rifacimento del manto di copertura del plesso scolastico e sistemazioni finali) per tipologia di materiali utilizzati, colorazioni, finiture e sistemazioni finali, non comportano modifiche sostanziali dei luoghi e del paesaggio e non interferiscono nel contesto ambientale e scolastico/residenziale della zona. La nuova copertura non crea modifiche sostanziali all'assetto percettivo, scenico e panoramico della zona vincolata del Torrente Venzonassa che scorre nelle vicinanze ma non viene interessato dai lavori.

*Valutazione finale e proposta di provvedimento: **PARERE FAVOREVOLE.***

Visto il parere vincolante della **Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio del Friuli-Venezia Giulia** prot. 15366, del 29/06/2026, assunto al prot. 728148/GRFVG, del 29/06/2026, in cui si rileva che l'intervento proposto risulta compatibile con il vincolo paesaggistico e con il contesto dello stato dei luoghi, atteso che i progettati lavori non contrastano con le caratteristiche dell'ambito tutelato circostante. Tutto ciò sopra premesso, la Soprintendenza, per quanto di sua stretta competenza, rilascia **PARERE POSITIVO** nel merito della compatibilità paesaggistica delle

opere sopra citate così per come sono rappresentate negli elaborati progettuali allegati e per le motivazioni sopra esposte;

Ritenuto di concordare e di fare proprie le citate valutazioni e prescrizioni;

DECRETA

1. di autorizzare, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del DPR 31/2017 e dell'art. 146 del Codice e fatti salvi i diritti di terzi, la realizzazione delle opere di cui all'istanza di Autorizzazione Paesaggistica SEMPLIFICATA, presentata dal Comune di VENZONE, prot. 3548, del 27/05/2026, protocollata con prot. n. 613665/GRFVG, del 27/05/2026, *(lavori di rifacimento del manto di copertura del plesso scolastico di Via Venzonassa e Piazzale delle Scuole, in area vincolata dal Torrente Venzonassa (Fg. 16, mapp.li 2809, 2840, 2971 e 2973))*;
2. Ai sensi dell'art. 146 comma 4 del D.Lgs. 42/2004 e dell'art. 11, comma 11, del D.P.R. 31/2017, la presente autorizzazione paesaggistica:
 - costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o altri titoli legittimanti l'intervento edilizio;
 - è efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori dovrà essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo;
 - Il termine di efficacia della presente autorizzazione paesaggistica decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento.
3. Il titolare dell'autorizzazione paesaggistica trasmette all'autorità competente, entro il termine di sessanta giorni dalla conclusione dell'intervento, la dichiarazione di un professionista abilitato attestante la conformità delle opere eseguite rispetto al progetto autorizzato e alle eventuali relative prescrizioni impartite con l'autorizzazione paesaggistica, corredata di documentazione fotografica di dettaglio relativa allo stato finale delle medesime opere con indicazione della data di riferimento;
4. Il presente provvedimento è notificato, unitamente agli elaborati progettuali autorizzati, al committente e viene trasmesso, ai sensi del comma 11 dell'art. 146 del Codice, alla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio del Friuli-Venezia Giulia e al Comune territorialmente competente;

Ai sensi del comma 12 dell'art. 146 del D.Lgs. del 22 gennaio 2004 n. 42, il presente provvedimento può essere oggetto di impugnazione con ricorso giurisdizionale al T.A.R. Friuli Venezia Giulia o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica rispettivamente entro 60 (sessanta) e 120 (centoventi) giorni dalla data della notifica dalle associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno ambientale e da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato che ne abbia interesse. Le sentenze e le ordinanze del Tribunale amministrativo regionale possono essere appellate dai medesimi soggetti, anche se non abbiano proposto ricorso di primo grado.

PER IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

IL DIRETTORE CENTRALE

- dott.ssa Magda Uliana –

Documento informatico sottoscritto
digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005